



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno Tredici alle ore dieci del mese di luglio, anno 2023, presso la sede legale in via Verdi 114/116 si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea dei soci dell'associazione "CESPES SICILIA APS", alla presenza dei soci Milici Santo, Russo Anna, Raciti Roberta, Distefano Valentina, Distefano Graziella, Cappadonna Valentina e Di Maggio Sebastiana Santina, per deliberare sui seguenti argomenti posti all'

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica Statuto Associazione adeguamento Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii e presentazione iscrizione al RUNTS
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Russo Anna la quale nomina Segretario il Sig Milici Santo.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che i soci sono presenti all'unanimità

b) che, ai sensi del vigente statuto l'assemblea in prima convocazione è valida;

Dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'O.D.G.

Si passa al primo O.d.g.. Il Presidente fa presente all'assemblea che si necessita provvedere, ai fini dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii) e conseguente iscrizione al RUNTS, modificare i seguenti articoli dello statuto dando lettura delle modifiche da apportare, e più precisamente:

"Articolo 2 – Scopo e Finalità

L'Associazione è apolitica, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Ha nei suoi scopi principali la diffusione della cultura e lo sviluppo delle potenzialità dell'individuo. E' aderente alla rete CESPES 93016480878. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo:

A. *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*

B. *interventi e prestazioni sanitarie;*

C. *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*

D. *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

E. *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*

F. *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*

G. *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*

H. *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, contro il razzismo, della nonviolenza e della difesa non armata;*

I. *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

1) *fare attività di formazione, prevenzione e intervento in ambito scolastico per quanto riguarda il nido d'infanzia, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e di secondo grado e centri di formazione professionale;*

2) *Attività e gestione socio-sanitari ed educativi per la prevenzione, promozione all'inclusione sociale e alla riduzione dell'emarginazione (es. centri diurni integrati, centri ricreativi, centri di riabilitazione psico-sociale, sportelli informativi e di orientamento, centri socio-riabilitativi e di sollievo;*

3) *erogare servizi di prevenzione e intervento, recupero, abilitazione e riabilitazione che coinvolgono soggetti di tutte le fasce d'età ed estrazione culturale;*

4) *organizzare corsi di aggiornamento professionale e formazione continua per disoccupati e/o inoccupati, per operatori del settore sociale, socio-sanitario, personale docente dell'istruzione e dell'educazione;*

5) *Attività educative e di supporto rivolte a persone con varie forme di disagio e/o disabilità, ai loro familiari e caregiver volte a promuovere benessere, qualità della vita, autonomia e inclusione sociale;*

6) *svolgere studi e ricerche in ambito bio-psico-sociale per affinare le metodologie di prevenzione, monitoraggio e intervento sul disagio psicologico e sociale e promozione del benessere psico-fisico;*



- 7) realizzare progetti di intervento in ambito psico-sociale ed educativo su minori a rischio, di tutela dell'età evolutiva, di sostegno e assistenza alle famiglie e alle persone che vivono situazioni di disagio psicologico, sociale o legato alla presenza di disabilità;
- 8) Promozione e organizzazione, sia localmente che online, di percorsi educativi e formativi rivolti sia alle persone svantaggiate (detenute e ex reclusi) che ai loro familiari che ai professionisti che li hanno in carico, mirati a garantire il massimo livello di qualità della vita e delle cure, della vita indipendente e dell'assistenza;
- 9) promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di materiale divulgativo e scientifico-culturale (giornali, riviste, libri, opuscoli informativi) attinente allo scopo sociale;
- 10) esercitare attività di formazione continua in sanità e/o ECM;

Nella propria sede, o in altro luogo idoneo, l'Associazione potrà svolgere attività prevista dallo statuto, attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà della redazione del bilancio; essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L'Associazione accetta di conformarsi agli statuti e ai regolamenti delle associazioni nazionali a cui deciderà di aderire.”

“Articolo 22 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall'organo amministrativo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi forma individuale e/o organizzata, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e/o di terzi, inclusi volontari e dipendenti. Inoltre al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la stessa potrà essere sostenuta anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, esclusivamente nel modo più opportuno per il conseguimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.”

“Articolo 22 bis – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.”

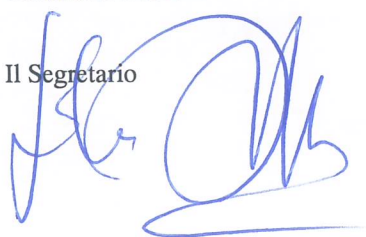
Il Presidente dà quindi lettura del nuovo statuto adeguato alle disposizioni delle normative di cui sopra, statuto che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto si compone di n. 26 articoli, viene qualificato quale “Allegato A” e va a formare parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, alle ore 12.30 l'assemblea viene sciolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Catania 13.07.2023

Il Segretario



Il Presidente



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale CESPES

Articolo 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione di promozione sociale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del C.C. "Associazione di Promozione Sociale CESPES SICILIA", denominata per brevità CESPES APS.

Articolo 2 – Scopo e Finalità

L'Associazione è apolitica, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Ha nei suoi scopi principali la diffusione della cultura e lo sviluppo delle potenzialità dell'individuo. E' aderente alla rete CESPES 93016480878. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo:

- A. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- B. interventi e prestazioni sanitarie;
- C. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- D. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- E. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- F. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- G. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- H. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, contro il razzismo, della nonviolenza e della difesa non armata;
- I. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- 1) fare attività di formazione, prevenzione e intervento in ambito scolastico per quanto riguarda il nido d'infanzia, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e di secondo grado e centri di formazione professionale;
- 2) Attività e gestione socio-sanitari ed educativi per la prevenzione, promozione all'inclusione sociale e alla riduzione dell'emarginazione (es. centri diurni integrati, centri ricreativi, centri di riabilitazione psico-sociale, sportelli informativi e di orientamento, centri socio-riabilitativi e di sollievo);
- 3) erogare servizi di prevenzione e intervento, recupero, abilitazione e riabilitazione che coinvolgono soggetti di tutte le fasce d'età ed estrazione culturale;
- 4) organizzare corsi di aggiornamento professionale e formazione continua per disoccupati e/o inoccupati, per operatori del settore sociale, socio-sanitario, personale docente dell'istruzione e dell'educazione;
- 5) Attività educative e di supporto rivolte a persone con varie forme di disagio e/o disabilità, ai loro familiari e caregiver volte a promuovere benessere, qualità della vita, autonomia e inclusione sociale;
- 6) svolgere studi e ricerche in ambito bio-psico-sociale per affinare le metodologie di prevenzione, monitoraggio e intervento sul disagio psicologico e sociale e promozione del benessere psico-fisico;
- 7) realizzare progetti di intervento in ambito psico-sociale ed educativo su minori a rischio, di tutela dell'età evolutiva, di sostegno e assistenza alle famiglie e alle persone che vivono situazioni di disagio psicologico, sociale o legato alla presenza di disabilità;
- 8) Promozione e organizzazione, sia localmente che online, di percorsi educativi e formativi rivolti sia alle persone svantaggiate (detenute e ex reclusi) che ai loro familiari che ai professionisti che li hanno in carico, mirati a garantire il massimo livello di qualità della vita e delle cure, della vita indipendente e dell'assistenza;
- 9) promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di materiale divulgativo e scientifico-culturale (giornali, riviste, libri, opuscoli informativi) attinente allo scopo sociale;
- 10) esercitare attività di formazione continua in sanità e/o ECM;

Nella propria sede, o in altro luogo idoneo, l'Associazione potrà svolgere attività prevista dallo statuto, attività ricreative in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà della redazione del bilancio; essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L'Associazione accetta di conformarsi agli statuti e ai regolamenti delle associazioni nazionali a cui deciderà di aderire.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci le persone fisiche che partecipano e/o sostengono le attività sociali e/o ricreative, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Nei limiti previsti dall'art. 35 del D.L. n. 117 del 03/07/2017 possono aderire altri enti del terzo settore. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio può essere subordinato all'accoglimento della domanda stessa e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. Se l'organo amministrativo non si manifesta diversamente, l'iscrizione sarà comunque accettata entro 30 giorni dalla richiesta, previo pagamento della quota sociale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Ci sono quattro categorie di soci: ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea); volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita e prestano la propria opera in modo personale e gratuito); sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie) e benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

Articolo 5 – Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dall'organo amministrativo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: 1) dimissione volontaria; 2) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa; 3) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo 4) scioglimento dell'Associazione. Il provvedimento di radiazione, assunto dall'organo amministrativo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono: a) l'assemblea generale dei soci; b) il presidente; c) l'organo di amministrazione.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta all'organo amministrativo da almeno la metà più uno degli soci in

regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte dell'organo amministrativo. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'organo amministrativo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è divieto nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige, regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute idonee dall'organo amministrativo per garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve essere indetta a cura dell'organo amministrativo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo. Le competenze dell'assemblea sono le seguenti: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approvazione del bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; f) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) delibera, scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge. Spetta inoltre all'assemblea la delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché l'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Articolo 11 – Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in 1° convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in 1° convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del C.C. per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza

di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – L'organo amministrativo

L'organo amministrativo è composto da un numero sempre dispari minimo di 3 membri, fino ad un massimo di 7, compreso il presidente. L'organo amministrativo nel proprio ambito nomina il vicepresidente e il segretario, quest'ultimo con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. L'organo amministrativo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. L'organo amministrativo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee, atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 – Dimissioni

Se durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dell'organo amministrativo, i rimanenti provvederanno alla integrazione dell'organo amministrativo con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'organo amministrativo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente dell'organo amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'organo amministrativo decaduto.

Articolo 15 – Convocazione dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o fatta richiesta da metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 – Compiti dell'organo amministrativo

Sono compiti dell'organo amministrativo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea; c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 – Il presidente

Il presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante. Ha poteri di firma su conti correnti.

Articolo 18 – Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e nelle mansioni espressamente delegate.



Articolo 19 – Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e dell'organo amministrativo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato dell'organo amministrativo.

Articolo 20 – Il rendiconto

L'organo amministrativo redige il bilancio consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare sulla situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza, rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Il bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 21 – Anno sociale

L'anno sociale e finanziario iniziano l'01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall'organo amministrativo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi forma individuale e/o organizzata, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e/o di terzi, inclusi volontari e dipendenti. Inoltre al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la stessa potrà essere sostenuta anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, esclusivamente nel modo più opportuno per il conseguimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 22 bis – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 23 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno competenza del foro dove ha sede l'Associazione.

Articolo 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in 1° che in 2° convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere

presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe.

Articolo 25 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

REG.TO AL NR. 1990 SERIE 3
IL 18-07-2023 RISCOSSI € 340,80



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

PROTOCOLLO TELEMATICO

P3608155111180723

0768568

Saldo delega

€ 340 80

DATA DEL VERSAMENTO

1 8 0 7 2 0 2 3

ABI

36081

CAB

55111

CODICE FISCALE

M L C S T S 6 7 T 2 0 C 3 5 1 H

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

MILICI SANTO SALVATORE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione

codice

tributo
causale

estremi identificativi

periodo di riferimento

importo a debito

importo a credito

ERARIO

1550

2023

€ 200,00

ERARIO

1552

2023

€ 140,80